Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 10 agosto 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 10 AGOSTO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Immobiliare Unione commercianti - Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1965. — **U.S.A. - Utensileria Speciale e Attrezzature, società per azioni, in Torino:** Ottava estrazione obbligazioni U.S.A. 5 %. — **SIP - Società Italiana per l'esercizio Telefonico, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 luglio 1965. — **Società Italiana Lavorazione Estratti Aromatici - S.I.L.E.A., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1965. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1965. — **Stabilimenti G. Fornara & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1965. — **Idroelettrica Basso Piova, società per azioni, in Castellamonte:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1965. — **INDESIT - Industria Elettrodomestici Italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1965. — **INDESIT - Industria Elettrodomestici Italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni delle serie C e D sorteggiate l'8 giugno 1965. — **INRAMIT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1965. — **SIP - Società Italiana per l'esercizio Telefonico, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni (già « Telve ») sorteggiate il 26 luglio 1965. — **SIP - Società Italiana per l'esercizio Telefonico, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni (già « Timo ») sorteggiate il 26 luglio 1965. — **SIP - Società Italiana per l'esercizio Telefonico, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni (già « Stipel ») sorteggiate il 26 luglio 1965. — **Rizzoli Editore S.p.A., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1965.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. **947**.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un appartamento sito in Siena.

N. 947. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 7.400.000, dai signori Gastone e Maria del Puglia, l'appartamento sito al piano terreno del fabbricato che sorge in Siena, via dei Fusari n. 24, composto di cinque vani e servizi, per destinarlo a sede del dipendente Gruppo provinciale di detta città.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **948**.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un immobile sito in Roma.

N. 948. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 280.000.000 (duecentottantamilioni) un'area di metri quadrati 955, tra coperta e scoperta, sita in Roma alla via Assisi n. 182, con sovrastante fabbricato da cielo a terra, sottosuolo compreso, ad uso di civile abitazione, di proprietà della Società a responsabilità limitata « Aldobranda ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. **949**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « T. Lucrezio Caro » di Roma.

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « T. Lucrezio Caro » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 950.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Alberto Colonnetti », con sede in Pollone (Vercelli).

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Alberto Colonnetti », con sede in Pollone (Vercelli) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 951.

Approvazione del nuovo statuto della Società della Scuola tecnica e professionale di costruzioni edili e stradali, con sede in Campiglia Cervo (Vercelli).

N. 951. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene approvato il nuovo statuto della Società della Scuola tecnica e professionale di costruzioni edili e stradali, con sede in Campiglia Cervo (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 20. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Torremaggiore, sorto dalle elezioni del 22 novembre 1964, si è dimostrato incapace, per difetto di una valida maggioranza, di provvedere alla costituzione degli organi, ad onta degli interventi e della formale diffida del prefetto.

Il predetto Consiglio aveva, bensì, eletto per due volte il sindaco e la Giunta (adunanze del 23 gennaio e del 27 marzo 1965), ma in entrambi i casi le relative deliberazioni erano state annullate dal prefetto in quanto adottate con l'intervento, determinante, di candidati proclamati eletti in surrogazione di consiglieri che avevano, invece, ancora diritto ad esercitare le proprie funzioni.

Data la sostanziale e prolungata carenza dell'Amministrazione, il prefetto disponeva la convocazione d'ufficio del Consiglio perchè procedesse all'elezione del sindaco e della Giunta con la partecipazione dei consiglieri legittimamente in carica, ma le relative adunanze, indette per il 30 e 31 marzo, risultavano deserte.

Essendo, poi, andate parimenti deserte due ulteriori sedute convocate d'ufficio per i giorni 29 e 30 aprile, il prefetto, allo scopo di porre inequivocabilmente il Consiglio di fronte alle proprie responsabilità, ne disponeva, con decreto in data 4 maggio u.s., un'ultima e definitiva convocazione per i giorni 12 e 13 successivi. Nel decreto, fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva rivolta espressa diffida a provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione degli organi, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva effetto in quanto entrambe le sedute risultavano, ancora una volta, deserte.

Il prefetto, pertanto, considerata ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del predetto Consiglio comunale e considerata l'urgenza di normalizzare l'Amministrazione del Comune, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso.

Attesa la sostanziale inadempienza del Consiglio comunale di Torremaggiore in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 giugno 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Torremaggiore ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Francesco Ninno, funzionario di prefettura.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) si è dimostrato incapace di eleggere validamente il sindaco e la Giunta, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 giugno 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torremaggiore è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Ninno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(5288)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1965.

Proroga di concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1964 e 1° dicembre 1964 registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 12 dicembre 1964 (registro n. 38 Finanze, foglio n. 73) e 3 febbraio 1965 (registro n. 4 Finanze, foglio n. 157);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 29 aprile 1965;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 ottobre 1964, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1965:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 maggio 1965).	14 maggio 1965	13 novembre 1965
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 maggio 1965).	14 maggio 1965	13 novembre 1965
3. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 maggio 1965).	15 maggio 1965	14 novembre 1965
4. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e impacco (con validità fino al 21 maggio 1965).	22 maggio 1965	21 novembre 1965
5. Fluido adesivo termoindurente e relati o nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicolo (con validità fino al 9 maggio 1965).	10 maggio 1965	9 novembre 1965
6. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 maggio 1965).	18 maggio 1965	17 novembre 1965
7. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 maggio 1965).	18 maggio 1965	17 novembre 1965
8. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 maggio 1965).	7 maggio 1965	6 novembre 1965
9. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata) per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 maggio 1965).	18 maggio 1965	17 novembre 1965
10. Matrici di films, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1965).	18 maggio 1965	17 novembre 1965
11. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1965).	3 maggio 1965	2 novembre 1965
12. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ed autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 maggio 1965).	3 maggio 1965	2 novembre 1965
13. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure	3 maggio 1965	2 novembre 1965

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
per la produzione di internegativi o controtipi di film, sia in colori che in bianco e nero (con validità fino al 2 maggio 1965).		
14. Olio di anilina, carbone attivo e dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 maggio 1965).	22 maggio 1965	21 novembre 1965
15. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20°C superiore a 2 Engler, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 Engler oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 maggio 1965).	28 maggio 1965	27 novembre 1965
16. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiori a kg. 50) (con validità fino al 14 maggio 1965).	15 maggio 1965	14 novembre 1965
17. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1965).	14 maggio 1965	13 novembre 1965
18. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonchè di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pellicceria in genere (con validità fino al 14 maggio 1965).	15 maggio 1965	14 novembre 1965
19. Pesci preparati o conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (quest'ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 maggio 1965).	15 maggio 1965	14 novembre 1965
20. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 maggio 1965).	4 maggio 1965	3 novembre 1965
21. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 maggio 1965).	10 maggio 1965	9 novembre 1965

Art. 2.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 1° dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'11 marzo 1965:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 giugno 1965).	25 giugno 1965	24 dicembre 1965
2. Autoveicoli completi, per la costituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 giugno 1965).	9 giugno 1965	8 dicembre 1965
3. Caffè crudo in grani, per essere decaffeinato (con validità fino al 3 giugno 1965).	4 giugno 1965	3 dicembre 1965
4. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 giugno 1965).	28 giugno 1965	27 dicembre 1965
5. Cartine, per applicarvi bottoni destinati all'esportazione (con validità fino al 23 giugno 1965).	24 giugno 1965	23 dicembre 1965
6. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 30 giugno 1965).	1° luglio 1965	31 dicembre 1965
7. Dicloroetano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1965).	25 giugno 1965	24 dicembre 1965
8. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 giugno 1965).	16 giugno 1965	15 dicembre 1965
9. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 giugno 1965).	19 giugno 1965	18 dicembre 1965

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
10. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1965).	25 giugno 1965	24 dicembre 1965
11. Lastre di vetro o di cristallo (dai tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1965).	1° luglio 1965	31 dicembre 1965
12. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1965).	1° luglio 1965	31 dicembre 1965
13. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per l'estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 giugno 1965).	19 giugno 1965	18 dicembre 1965
14. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1965).	1° luglio 1965	31 dicembre 1965
15. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 giugno 1965).	25 giugno 1965	24 dicembre 1965
16. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiere, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezione di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 giugno 1965).	25 giugno 1965	24 dicembre 1965
17. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 giugno 1965).	17 giugno 1965	16 dicembre 1965
18. Tessuti di cotone, incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1965).	1° luglio 1965	31 dicembre 1965

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 324. — BAJOCCHI

(5057)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto lo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650, 7 ottobre 1960, n. 1772 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1962, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima predetta;

Vista la nota del 30 aprile 1964, con la quale l'on. dott. Giuseppe Sinesio, a seguito del parere espresso dalla Giunta per le elezioni alla Camera dei deputati in materia di incompatibilità parlamentare, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Vista la nota n. 42/65 del 1° marzo 1965, con la quale le Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca designa il rag. Domenico La Porta in sostituzione del consigliere dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Domenico La Porta è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in rappresentanza dei lavoratori della pesca ed in sostituzione dell'on. dott. Giuseppe Sinesio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(5222)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1965.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio sindacale della Gestione case per lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente a liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Collegio dei sindaci della Gestione case per lavoratori;

Vista la nota n. 10192 del 6 maggio 1965, con la quale il Ministero dei lavori pubblici designa quale rappresentante effettivo dell'Amministrazione in seno al Collegio sindacale della Gestione predetta l'ispettore generale dott. Michele Martuscelli in sostituzione dell'ispettore generale dott. Corrado D'Alessandro, nominato provveditore alle Opere pubbliche di Trento;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Michele Martuscelli è nominato membro effettivo del Collegio sindacale della Gestione case per lavoratori designato dal Ministro per i lavori pubblici in sostituzione dell'ispettore generale dott. Corrado D'Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(5221)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Nuova Terra », con sede in San Nicandro Garganico (Foggia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata alla Società cooperativa « Nuova Terra », con sede in San Nicandro Garganico (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le Cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1577;

Visti gli artt. 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

D'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

La Società cooperativa « Nuova Terra », con sede in San Nicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Brengola Nicola in data 3 dicembre 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giovanni Battista ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1965

(5017) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.

Abbattimento e distruzione degli animali infetti o sospetti di malattie esotiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ritenuto necessario prevedere l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti o sospetti in caso di insorgenza di focolai di malattie esotiche;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di afta epizootica da virus esotici, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini è reso obbligatorio l'abbattimento nonchè la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Il veterinario provinciale è autorizzato ad emanare il relativo decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.

Art. 2.

Nel decreto previsto all'articolo precedente, il veterinario provinciale fisserà la misura dell'indennità da corrispondere al proprietario degli animali abbattuti entro i limiti stabiliti dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, specificando la quota a carico dello Stato e quella a carico della Amministrazione provinciale.

Art. 3.

I documenti necessari per corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti le quote di indennità a carico dello Stato, sono i seguenti:

a) relazione tecnica del veterinario provinciale nella quale dovrà essere indicato anche il valore attribuito all'animale da abbattere;

b) decreto del veterinario provinciale con il quale è stato ordinato l'abbattimento ed è stata fissata la misura dell'indennità;

c) certificato del sindaco del Comune in cui si trova l'animale abbattuto, comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento. Tale certificato dovrà essere munito del visto del veterinario provinciale per conferma.

La documentazione suindicata dovrà essere trasmessa in copia all'Amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua spettanza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 20 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(5523)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 luglio 1965.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in alcune Province dell'Italia Settentrionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerati i risultati della campagna di vaccinazione attuata nella Valle Padana in base all'ordinanza ministeriale 5 agosto 1964;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa degli animali bovini di età superiore a quattro mesi, esistenti nelle zone di pianura delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

Le zone relative saranno delimitate dai veterinari provinciali, con speciali ordinanze.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 30 novembre 1965.

Sono esclusi dalla vaccinazione i bovini di età inferiore a quattro mesi.

A decorrere dal 1° ottobre 1965, non possono essere introdotti nell'area comprendente le zone delimitate ai sensi dell'art. 1, bovini di età superiore a quattro mesi, provenienti dal rimanente territorio nazionale così come dall'estero, che non siano stati vaccinati con vaccino antiaftoso trivalente da almeno quindici giorni e da non oltre quattro mesi, ad eccezione di quelli destinati direttamente ai macelli.

Quelli provenienti dal rimanente territorio nazionale debbono essere scortati da un certificato conforme al mod. n. 1 allegato, ed il loro inoltro dovrà essere segnalato a mezzo telegramma — a spese degli interessati — dal veterinario del comune di partenza a quello del comune di destinazione.

Per quanto attiene a quelli importati dall'estero sono riconosciuti validi i certificati di origine e di sanità oppure il mod. A, sostitutivo dei medesimi, rilasciato da veterinari di confine.

Art. 3.

La vaccinazione è eseguita dai veterinari comunali o da veterinari liberi esercenti a ciò autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione dovrà essere data comunicazione settimanalmente al veterinario provinciale, su modello conforme all'allegato n. 2. I veterinari liberi esercenti rimetteranno copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 4.

I veterinari comunali, su richiesta degli interessati, sono autorizzati a rilasciare il certificato di vaccinazione, conforme all'allegato modello n. 1, sul quale debbono essere riportati anche il numero e la data della comunicazione prescritta nell'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 5.

Il vaccino antiaftoso da impiegare è di tipo trivalente ed è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Il prelievo del vaccino sarà effettuato dai veterinari operatori presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le rispettive sezioni provinciali o recapiti appositamente istituiti.

Art. 6.

Per gli interventi eseguiti sarà corrisposta ai veterinari, per le spese da essi sostenute, la somma di lire 200 a capo, da parte dei proprietari degli animali vaccinati.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 21 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

MOD 1

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Vista l'ordinanza ministeriale . . . .

si certifica che il bovino di razza . . . .

di età . . . . di sesso . . . .

è stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa trivalente in data . . . .

come da comunicazione settimanale del . . . .

con vaccino, serie . . . . prodotto dall'Istituto zooprofilattico

prevista dall'art 3 dell'ordinanza succitata / sperimentale di . . . . (1).

. . . . li . . . .

Il veterinario comunale

(Timbro)

(1) Depennare la dicitura che non serve

MOD 2

Vaccinazione antiaftose eseguite nella settimana dal . . . al . . . .

ai sensi dell'ordinanza ministeriale . . . .

PROVINCIA DI . . . . COMUNE DI . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno n.	Vitelle sotto l'anno n.	Vitelli sopra l'anno n.	Manze n.	Vacche n.	Tori n.	Buoi n.

(5530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Alpex 120 »

L'esplosivo da mina denominato « Alpex 120 », fabbricato dalla Società esplosivi siciliana nel proprio stabilimento di Cisterna di Latina, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5224)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Co decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1965, registro n. 23, foglio n. 266, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal rev. don Angelo Grasso avverso il decreto 4 marzo 1963, n. 10173, con il quale il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e il Molise ha approvato il piano di zona del comune di San Giorgio del Sannio (Benevento).

(5311)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 luglio 1965, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, composto dai signori:

Tripepi dott. Antonio, presidente;

Gentile ing. Raoul, Cuomo prof. Giuseppe, D'Urso avvocato Rodolfo e Fasano dott. Gaetano, membri.

(5308)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola A.C.L.I., con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 luglio 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola A.C.L.I., con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara), costituita in data 29 aprile 1958 per atto del notaio dott. Luigi Barbaro, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Benito Venturi.

(5309)

Scioglimento di quindici società cooperative della provincia di Como

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1965 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Breuil » già « S. Abbondio », con sede in Como, costituita per rogito Fazzini in data 9 aprle 1945, rep. 4171/2170;

2) Società cooperativa di pesca « Pescatori del Lario », con sede in Como, costituita per rogito Seveso, in data 2 ottobre 1942, rep. 2722/1302;

3) Società cooperativa edilizia « Quartiere Baradello », con sede in Como, costituita per rogito Fazzini in data 9 aprile 1945, rep. 4172/2175;

4) Società cooperativa edilizia « Quartiere Bisbino », con sede in Como, costituita per rogito Fazzini in data 9 aprile 1945, rep. 4174/2177;

5) Società cooperativa edilizia « Quartiere Giulio Cesare », con sede in Como, costituita per rogito Fazzini in data 9 aprile 1945, rep. 4167/2170;

6) Società cooperativa edilizia « Quartiere Luciano Manara », con sede in Como, costituita per rogito Fazzini in data 9 aprile 1945, rep. 4166/2170;

7) Società cooperativa edilizia « Quartiere Monte Croce », con sede in Como, costituita per rogito Fazzini in data 9 aprile 1945, rep. 4175/2178;

8) Società cooperativa edilizia « Quartiere S. Martino », con sede in Como, costituita per rogito Fazzini in data 9 aprile 1945, n. 4169/2172;

9) Società cooperativa edilizia « Quartiere S. Rocco », con sede in Como, costituita per rogito Fazzini in data 9 aprile 1945, rep. 4170/2173;

10) Società cooperativa « Trasporti Unione », con sede in Bellagio (Como), costituita per rogito Nessi in data 20 ottobre 1945, rep. 18942/8454;

11) Società cooperativa edilizia « Operai », con sede in Cabiate (Como), costituita per rogito Bellini in data 18 maggio 1958, rep. 5149/722;

12) Società cooperativa di consumo « Doriese », con sede in Dorio (Como), costituita per rogito Annoni in data 16 settembre 1955, rep. 4241;

13) Società cooperativa « Briantea Intercomunale Autotrasporti », con sede in Inverigo (Como), costituita per rogito Gaddi in data 18 marzo 1945, rep. 11073;

14) Società cooperativa di lavoro « Scali Ferroviari », con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Cornelio in data 3 ottobre 1945, rep. 4665/3535;

15) Società cooperativa « Trasporti Nord-Sud », con sede in Pusiano (Como), costituita per rogito Gaddi in data 29 giugno 1945, n. 11175.

(5310)

Rettifica della denominazione della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », in Società cooperativa « Edilterrazzieri - Vittorio Veneto », con sede in Mirandola (Modena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 luglio 1965, l'articolo unico del decreto ministeriale 16 giugno 1965 è così rettificato:

La Società cooperativa « Edilterrazzieri Vittorio Veneto », con sede in Mirandola (Modena), costituita in data 6 marzo 1922 è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Favara Salvatore è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

(5072)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,72
1 Dollaro canadese	578,25
1 Franco svizzero	144,78
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	87,332
1 Corona svedese	120,90
1 Fiorino olandese	173,70
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,485
1 Lira sterlina	1743,575
1 Marco germanico	155,725
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° aprile 1965 al 30 aprile 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (Settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° APRILE 1965 AL 9 APRILE 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	59,60 (*a*)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile	13	13	13	13	13	59,60 (*a*)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	67,95 (*b*)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	256,90 (*c*)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	135,30 (*d*)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	264,05 (*e*)

(*a*) Per le provenienze dalla Danimarca, Bulgaria, Cecoslovacchia, Svezia, Romania e Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 10 APRILE 1965 AL 30 APRILE 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	59,60 (*a*)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile	13	13	13	13	13	59,60 (*a*)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14.80	14,80	14,80	67,95 (*b*)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	256,90 (*c*)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	135,30 (*d*)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	264,05 (*e*)

(*a*) Per le provenienze dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania e Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(4003)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativa al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio. Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile, od in ingegneria meccanica od in architettura.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si comulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari

a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dello articolo 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 30 giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della Università e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono

ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto) sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta ed orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l)* o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui allo art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b)* di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g)* ed *h)*. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.
Graduatoria di merito - Riserve dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre una dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera g) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), e 7) del precedente articolo 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1965
Registro n. 33, *foglio n.* 260. — ANSALONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asso neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati ed iperstatici fino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato.

b) Materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calci e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti. Vernici.

Seconda prova: *Elettrologia e principi di macchine elettriche*:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie od in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Ioule. Resistenza in serie ed in parallelo. Leggi di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione, mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua; sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) Trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensione, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

Terza prova:

a) *Tecnica delle costruzioni*: Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni. Varii tipi di fondazioni e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c.a. - Edifici civili. Edifici industriali.

b) *Impianti tecnologici*:

Riscaldamento: Combustibili solidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale a termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento d'aria.

Trasporti pneumatici: Principi di funzionamento in compressione ed in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

Trasporti meccanici: Norme legislative relative all'esercizio ed installazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanicoa piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

Quarta prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo):

Traduzione di due brani di prova rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato;

e) (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo).

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Visto, *Il Ministro*: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, 31 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . domiciliato in . . . . (provincia di .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . .,

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data ..

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'articolo 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3859)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi pubblici, per esami, a venti posti di consigliere amministrativo (categoria direttiva) ed a cinquanta posti di alunno di ripartizione (categoria di concetto), nel ruolo del personale di amministrazione delle Case di cura e degli stabilimenti termali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, nel ruolo del personale di amministrazione delle case di cura e degli stabilimenti termali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a venti posti di consigliere amministrativo, categoria direttiva;

a *cinquanta posti di alunno di ripartizione*, categoria di concetto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi predetti possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (ai fini dell'ammissione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore a 21 anni e non superiore a 35 anni;

c) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dai concorsi coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

d) godimento dei diritti politici;

e) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

f) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il concorso a venti posti di consigliere amministrativo - categoria direttiva:

diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in economia e commercio;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in scienze sociali e politiche;
diploma di laurea in scienze sociali e sindacali;
diploma di laurea in scienze diplomatiche e consolari;
diploma di laurea in scienze politiche e amministrative;
diploma di laurea in scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in scienze coloniali;

2) per il concorso a cinquanta posti di alunno di ripartizione - categoria di concetto: diploma di scuola media di secondo grado o titolo di studio equipollente.

I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi sopra indicati devono essere stati conseguiti in Università, Istituti o Scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti;

g) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *b*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*), e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, possono partecipare ai concorsi stessi qualunque sia la loro età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero, Ufficio V - Sezione I, in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto.

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato le relative domande ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Coloro che intendano partecipare ad entrambi i concorsi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dall'art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) e di procedimenti pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università, Istituto o Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per avere accesso all'aula il candidato, ammesso a sostenere le prove d'esame, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) per il concorso a venti posti di consigliere amministrativo, categoria direttiva: in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:
1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto amministrativo.

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:
1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto amministrativo;
3) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;
4) merceologia. Nozioni fondamentali sui seguenti argomenti: classificazione delle merci - imballaggi e loro importanza - prodotti metallici e leghe - prodotti chimici - fibre tessili naturali e artificiali; filati e tessuti - legni e carte - pelli e cuoio - combustibili - prodotti alimentari; sostanze amidacee, zuccherine e alcooliche; grassi e derivati; latte e derivati (burro e formaggio); uova, carne e prodotti della pesca; nervini e spezie - cere, candele, saponi e detersivi;

b) per il concorso a cinquanta posti di alunno di ripartizione, categoria di concetto: in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:
1) elementi di diritto privato (civile e commerciale);
2) elementi di diritto amministrativo.

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:
1) elementi di diritto privato (civile e commerciale);
2) elementi di diritto amministrativo;
3) computisteria;
4) legislazione sociale con particolare riguardo alle assicurazioni sociali e alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte d'esame saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi a ciascun concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 7.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata.

Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero modello 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) orfani di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfani di caduto per servizio: certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilato o invalido di guerra ex combattente o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figli di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra o per fatti di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattenti dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 militarizzati o assimilati: dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari;

13) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

14) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

15) coniugati o vedovi: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati di ciascun concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

c) certificato, in carta bollata da L. 400, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 400.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, attestato da produrre insieme ai documenti.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati del concorso a venti posti di consigliere amministrativo e a quelli del concorso a cinquanta posti di alunno di ripartizione che saranno nominati verrà assegnato rispettivamente lo stipendio mensile lordo di L. 110.000 e di L. 95.000 per tredici mensilità integrato dall'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparabile ad ogni effetto,

le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare. Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno in cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il Presidente: Corsi

Allegato

(Carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano, 46. — Roma

..l.. sottoscritt..
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri)
nat.. a . . il . .
residente a . . (provincia di . .) (1)
domanda di essere ammess.. a partecipare al concorso per esami a .

A tal fine ..l.. sottoscritt.. dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . .
conseguito il . presso .
(indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo e . dell'Università o della Scuola)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . .,

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo: . . . . (4).

In caso di nomina ..l.. sottoscritt.. è dispost.. a raggiungere qualsiasi residenza.

..l.. sottoscritt.. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli).. (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . . . .

(da autenticarsi dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6).

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati; ovvero siano intervenuti: amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto è sufficiente il visto del dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della unità di appartenenza.

(5044)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1964, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 369;

Visto il decreto ministeriale in data 29 marzo 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 208;

Considerato che il colonn. G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Radius Carlo, membro della Commissione esaminatrice di cui sopra per gli esami tecnico-professionali della specialità « armamento » non potrà esplicare tale incarico, per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Il colonn. G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Radius Carlo, membro della Commissione esaminatrice indicata in preambolo, è sostituito in tale incarico dal cap. G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Mirabelli Alberto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1965

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1965
Registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 275

(5353)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a novantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 24 del 17 giugno 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 gennaio 1965 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a novantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

(5252)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova, nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 24 del 17 giugno 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 dicembre 1964 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova, nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

(5253)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3530 del 18 marzo 1964, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, per l'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 5987 del 28 gennaio 1965, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione medesima e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1963:

1. Biglia Pierino . . . . . punti 65,135
2. Cassardo Luciano . . . . » 61,890
3. Callandrone Pietro . . . . . . » 61,086
4. Migliora Luciano . . . . » 60,827
5. Dapavo Renzo . . . . » 60,190
6. Verrua Giovanni . . . . » 60,050
7. Soria Alcide . . . . » 59,046
8. Lazzarone Mario . . . . » 58,472
9. Ghibaudi Giuseppe . . . . » 55,049
10. Cantore Renato . . . . » 54,894
11. Massobrio Francesco . . . . . . » 53,725
12. Turco Renato . . . . » 50,969
13. Damiano Adriano . . . . » 50,900
14. Manduca Alfonso . . . . » 49,865
15. Bonani Giuliano . . . . » 47,385
16. Cardinali Giorgio . . . . » 45,725
17. Coletta Benito . . . . » 45,028
18. Ballestrasse Flavio . . . . » 43,735
19. Boccaccio Severino . . . . » 42,873
20. Aprile Franco . . . . » 42 —

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consevutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Asti ed a quello dei Comuni interessati.

Asti, addì 12 luglio 1965

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8067 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per sette posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni dell'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Biglia Pierino: Asti - 6ª condotta - frazione Quarto;
2) Cassardo Luciano: Buttigliera d'Asti - Moriondo torinese;
3) Callandrone Pietro: Cortazzone - Piea - Soglio - Viale;
4) Migliora Luciano: Bubbio;
5) Dapavo Renzo: Castell'Alfero;
6) Verrua Giovanni: Montaldo Scarampi;
7) Lazzarone Mario: Castelnuovo Don Bosco - Albugnano - Pino d'Asti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consevutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Asti ed a quello dei Comuni interessati.

Asti, addì 12 luglio 1965

Il medico provinciale: CRUPI

(5094)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proporio decreto n. 8360 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 8360 in data 4 maggio 1965, relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso, e con il quale l'ostetrica Avonto Rosa è stata assegnata alla condotta del Consorzio ostetrico Tollegno-Pralungo;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia della suddetta ostetrica Avonto Rosa, si deve procedere alla assegnazione del Consorzio ostetrico Tollegno-Pralungo nonchè della condotta ostetrica di Trivero, già assegnata alla ostetrica Acquadro Mary, che ha fatto pervenire una dichiarazione di accettazione della sede del citato Consorzio ostetrico Tollegno-Pralungo;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono assegnate alle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Acquadro Mary: Consorzio ostetrico Tollegno-Pralungo;
2) Dotto Antonietta: Condotta ostetrica di Trivero

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 10 luglio 1965

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(5002)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 836 del 1º febbraio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 9719 del 23 dicembre 1964, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

N.	Candidato	Punti	
1.	Ocello Michele	punti 69,018	su 120
2.	Mileto Achille	» 68,917	»
3.	Sergi Consolato	» 66,496	»
4.	Altomonte Rosario	» 65,861	»
5.	Manfrida Francesco	» 64,791	»
6.	Catizzone Luigi	» 64,553	»
7.	Trapani Saverio	» 64,285	»
8.	Monea Antonino	» 63,754	»
9.	Paterniti Giuseppe	» 63,691	»
10.	Pelaia Corrado	» 62,139	»
11.	Schirripa Antonio	» 61,856	»
12.	Mediati Domenico	» 61,133	»
13.	Priolo Stefano	» 60,932	»
14.	Muritano Vincenzo	» 59,920	»
15.	Misiti Raffaele Antonio	» 59,919	»
16.	Misiti Raffaele Mario	» 59,639	»
17.	Tenio Enrico	» 59,573	»
18.	Falduto Natale	» 59,497	»
19.	Lucianò Bruno Antonio	» 59,454	»
20.	Gullì Francesco	» 59,214	»
21.	Praticò Francesco	» 59,208	»
22.	Nescis Vincenzo	» 59,172	»
23.	Trimarchi Alfredo	» 59,169	»
24.	Minasi Carmelo	» 59,080	»
25.	Primerano Rianò Amodeo	» 58,868	»
26.	Alagna Domenico	» 58,858	»
27.	Rizzica Paolo	» 58,857	»
28.	Mittica Domenico	» 58,594	»
29.	Zito Giuseppe	» 58,298	»
30.	Spataro Francesco	» 58,242	»
31.	Carbone Rocco	» 57,997	»
32.	Tancioni Francesco	punti 57,852	su 120
33.	Galasso Umberto	» 57,839	»
34.	Barbarello Giovanni	» 57,786	»
35.	Bosco Antonino	» 57,690	»
36.	Restagno Vincenzo	» 57,661	»
37.	Lazzaro Giuseppe	» 57,566	»
38.	Monterosso Antonino	» 57,472	»
39.	Gallizzi Vincenzo	» 57,397	»
40.	Arcà Ferdinando	» 57,375	»
41.	Talarico Michele	» 57,022	»
42.	De Angelis Luigi	» 56,241	»
43.	Oliva Pietro	» 56,052	»
44.	Saiaci Matteo	» 55,349	»
45.	Todaro Francesco	» 55 —	»
46.	Barbalace Domenico	» 54,714	»
47.	Borzumati Vittorio	» 54,653	»
48.	Capria Vincenzo	» 54,516	»
49.	Fera Mario	» 54,347	»
50.	Bombardieri Nicola, ex æquo	» 54 —	»
51.	Motta Luciano, ex æquo	» 54 —	»
52.	Basile Antonino	» 53,650	»
53.	Ceruso Giuseppe	» 53,260	»
54.	Crupi Domenico	» 53,018	»
55.	Laganà Bruno	» 52,033	»
56.	Resta Marco	» 51,558	»
57.	Moricca Emilio	» 51,394	»
58.	Miiito Salvatore	» 51,273	»
59.	Calabrò Carlo	» 50,671	»
60.	Salerno Franco	» 50,515	»
61.	De Gaetano Antonio	» 50,322	»
62.	Tripodi Giuseppe Alfredo	» 49,561	»
63.	Calà Antonino	» 47,193	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 14 luglio 1965

Il medico provinciale: LANIA

(5149)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.